

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile in favore di CAL S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7", Lotto unico (CIG 6930022311), stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., attiva sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula, tramite Consip, delle Convenzioni in virtù delle quali l'operatore economico individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente si impegna ad accettare, sino a concorrenza del quantitativo/importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di cui alla Convenzione medesima, Ordinatori di Fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti;
- b) a norma dell'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001), le convenzioni sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) lo strumento delle Convenzioni offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il portale www.acquistinretepa.it, piattaforma di e-procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di aderire alle stesse attivando il servizio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima;
- d) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., nell'ambito delle quali i Fornitori aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinatori di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni fino al limite massimo previsto (il cosiddetto *massimale*), presenta – *ex multis* - i seguenti benefici:
 - semplificazione del processo di acquisto;
 - riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento;
 - notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni;
 - aumento della trasparenza e della concorrenza;
 - abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
 - miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;
- e) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera c) dal 25/09/2012;

DATO ATTO CHE

- f) in data 3 giugno 2015 CAL ha aderito alla Convenzione Consip “*Telefonia Mobile edizione 6*” disponendo la migrazione di utenze e servizi dalla precedente Convenzione “*Telefonia Mobile edizione 5*”;
- g) nel corso dell’esecuzione del contratto attuativo della Convenzione Telefonia Mobile 6 di cui alla precedente lett. f), CAL ha emesso alcuni c.d. “*Ordinativi collegati*” al contratto principale aventi ad oggetto servizi ulteriori rispetto all’ordinativo di fornitura iniziale, tra cui anche il servizio di noleggio di terminali radiomobili i quali devono essere riconsegnati al fornitore al termine della durata contrattuale;
- h) la suddetta Convenzione Telefonia Mobile 6 è scaduta in data 1° aprile 2018 e, nelle more dell’attivazione della successiva Convenzione Ed. 7, il Contratto è stato prorogato, dapprima, sino al 1° ottobre 2018 e, poi, sino al 1° aprile 2019 ovvero sino alla migrazione delle utenze in adesione alla successiva Convenzione Telefonia Mobile 7, qualunque dei due eventi si verificasse prima;

RILEVATO CHE

- i) **CAL**, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di avvalersi di un servizio di telefonia mobile e di connessione dati, nonché del servizio di noleggio di terminali radiomobili quali smartphone, tablet e modem, al fine di consentire ai propri dipendenti di svolgere le normali attività lavorative anche quando non si trovano presso la sede;
- j) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che, attualmente, non vi sono cantieri di CAL attivi e che, pertanto, si rinvia ogni valutazione in ordine ad eventuali ulteriori necessità con riguardo a tali sedi;

DATO ATTO CHE

- k) ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata stipulata la “**Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile in favore delle pubbliche amministrazioni – Edizione 7**” - Lotto Unico (CIG **6930022311**), cd. **Telefonia Mobile 7**, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e **TELECOM ITALIA S.P.A.** (P.IVA 00488410010) con sede legale e domiciliazione in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 (di seguito il “**Fornitore**”; Allegato 1);
- l) la Convenzione di cui alla precedente lett. k) è attiva dal 17/12/2018 con scadenza prevista in data 16/06/2020, avendo una durata (intesa come periodo durante il quale le Amministrazioni possono aderire alla stessa mediante emissione di Ordinativi di Fornitura) pari a 18 mesi dalla data di stipulazione (o una durata inferiore in caso di esaurimento del massimale, eventualmente incrementato, prima della predetta scadenza), prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi qualora alla


- scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi, eventualmente incrementati;
- m)** la Convenzione di cui alla precedente lett. k) ha un massimale di n. 800.000 utenze che, ai sensi dell'art. 4, co. 6 della Convenzione può essere incrementato fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, co. 3 del DM 28/10/1985 (Allegato 1);
- n)** i singoli contratti attuativi della Convenzione sono stipulati dalle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- o)** i contratti attuativi hanno durata sino al termine di durata, originaria o prorogata, della Convenzione (ossia 18 mesi, oltre eventuali ulteriori 12 mesi in caso di proroga della Convenzione; *cf.* art. 5 Convenzione, Allegato 1, e art. 2.1 Guida alla Convenzione, di seguito anche "GC" *sub* Allegato 2);
- p)** qualora la durata della Convenzione, venga prorogata resta comunque salva la facoltà delle Amministrazioni che abbiano aderito alla Convenzione prima della concessione della proroga, di recedere dal Contratto limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del Contratto (art. 5 co. 2 Convenzione, Allegato 1, e art. 2.1 Guida alla Convenzione *sub* Allegato 2);
- q)** la durata dei contratti attuativi può essere prorogata su determinazione della singola Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/16 per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell'iniziativa Consip per i servizi analoghi di telefonia mobile, così da garantire la continuità dei servizi medesimi (art. 5 comma 3 Convenzione, Allegato 1);
- r)** nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo, le Stazioni Appaltanti potranno richiedere Ordinativi collegati all'Ordinativo di Fornitura (se è scaduto il termine di durata della Convenzione o è esaurito il massimale non potranno essere richieste nuove utenze; *cf.* art. 5 co. 2 e art. 4 co. 5 Convenzione, Allegato 1);
- s)** con riguardo al Lotto unico in oggetto (*cf.* art. 4 Convenzione, Allegato 1, e art. 2 Guida alla Convenzione, Allegato 2):
- (i) i servizi di telefonia offerti in Convenzione sono i seguenti:
- 1) Servizi di telefonia mobile, sia in abbonamento che ricaricabili, (*cf.* sez. 3 del Capitolato Tecnico, e par. 2.2.1 della Guida alla Convenzione)
 - 2) fornitura di SIM e di terminali mobili (*cf.* par. 2.2.2 GC), come meglio descritti nella sez. 5 del Capitolato Tecnico e alle ivi condizioni stabilite;
 - 3) ulteriori servizi per utenti mobili (*cf.* par. 2.2.3 GC) come meglio descritti nella sez. 4 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite;
- (ii) servizi di Customer Care e Contact Center, Supporto, Manutenzione e Sicurezza (*cf.* par. 2.2.4 GC e art. 8 Convenzione), come meglio descritti nella sez. 6 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite;
- (iii) servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti nella sezione 7 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite (*cf.* par. 2.2.5 GC, art. 8 co. 5 e 10 Convenzione);
- (iv) in caso di sopravvenuta "fuori produzione" degli apparati oggetto di fornitura, il Fornitore

dovrà offrire in sostituzione un apparato avente funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”, anche eventualmente di marca diversa rispetto all’apparato da sostituire (art. 17 Convenzione, Allegato 1).

- t) i prezzi dei servizi offerti sono riportati nel documento “*Corrispettivi e tariffe*” (Allegato 3), mentre le previsioni in tema di corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento sono previste all’art. 10 della Convenzione (Allegato 1), all’art. 9 delle Condizioni Generali (Allegato 4) e all’art. 4.1 “*Corrispettivi*” della GC (Allegato 2); i corrispettivi sono fatturati con cadenza bimestrale;

CONSIDERATO CHE

- u) in particolare, **CAL** necessita di:
- i. provvedere alla migrazione delle utenze dalla Convenzione “*Telefonia Mobile 6*” alla Convenzione “*Telefonia Mobile 7*”;
 - ii. avvalersi del servizio di noleggio di smartphone, tablet e modem;
- v) i servizi di telefonia mobile di cui alla precedente lett. u) punto i. consistono in (i) servizio in “abbonamento a consumo” e (ii) servizio “ricaricabile a pacchetto” (iii) con servizio di Dual Billing per le utenze ricaricabili e (iv) con annessa fornitura di SIM;
- w) più precisamente, CAL necessita di:
- n. 26 Nano SIM per utenze ricaricabili a pacchetto L20;
 - n. 14 Micro SIM per utenze in abbonamento a consumo 20GB;
 - n. 23 Smartphone (Telefono_Top_Android) Samsung A7 in noleggio;
 - n. 1 Tablet_iOS Apple iPad (6th) 32GB in noleggio;
 - n. 1 Tablet_Windows Mediacom WinPad PLUS 4G in noleggio;
 - n. 1 Tablet_Android Mediacom StartPad MX10 HD (M-SP10MXHB) in noleggio;
 - n. 12 Modem Alcatel MW40 in noleggio, per computer portatili;
 - Dual Billing ricaricabile;
- x) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto, tenuto conto dell’oggetto dell’affidamento, dell’Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione in ordine alle caratteristiche del servizio necessarie all’infrastruttura di CAL e considerato quanto è attualmente offerto dal mercato, ha rilevato che i prodotti che rispondono alle esigenze della Società sono offerti dalla **Convenzione Telefonia Mobile 7** di cui alla precedente lett. k);
- y) occorre pertanto procedere all’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” ai fini dell’attivazione dei servizi di telefonia come meglio descritti nei seguenti allegati:
1. Allegato Terminali Radiomobili (Allegato 5);
 2. Modulo attivazione - migrazione utenze abbonamento a consumo (Allegato 6);
 3. Modulo attivazione – migrazione utenze su ricaricabile a pacchetti (Allegato 7);
 4. Dual Billing ricaricabile (Allegato 8);



- z) il contratto attuativo della convenzione avrà una durata pari alla durata originaria (di 18 mesi) o prorogata (di ulteriori 12 mesi) della Convenzione, oltre eventuale proroga tecnica sino all'adesione alla successiva Convenzione che offra il medesimo servizio di telefonia mobile;

DATO ATTO CHE

- aa) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- bb) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo per la fornitura in oggetto considerando i prezzi indicati nell'Allegato alla Convenzione denominato "Corrispettivi e tariffe" (Allegato 3);

- cc) il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per i servizi di cui alla precedente lett. w), per una durata complessiva stimata pari a 30 (trenta) mesi corrispondente alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione (pari a 18 mesi di durata originaria, oltre 12 mesi di eventuale proroga), è pari a complessivi **Euro 6.210,00 (seimiladuecentodieci/00)**, oltre IVA nelle misure di legge di cui:

- **Euro 2.652,00** (duemilaseicentossessantadue/00) per il servizio di **ricaricabile a pacchetto L20** pari al canone mensile di Euro 3,40 moltiplicato per n. 26 Nano SIM (per un totale di Euro 88,40 al mese) e per complessivi 30 mesi;
- **Euro 1.428,00** (millequattrocentoventotto/00) per il servizio di **abbonamento a consumo 20GB** pari al canone mensile di Euro 3,40 moltiplicato per n. 14 Micro SIM (per un totale di Euro 47,60 al mese) e per complessivi 30 mesi;
- **Euro 1.380,00** (milletrecentottanta/00) per il servizio di **noleggior di Smartphone** pari al canone mensile di Euro 2,00 moltiplicato per n. 23 smartphone Samsung A7 (per un totale di Euro 46,00 al mese) e per complessivi 30 mesi;
- **Euro 300,00** (trecento/00) per il servizio di **noleggior di n. 1 Tablet iOS** pari al canone mensile di Euro 10,00 moltiplicato per complessivi 30 mesi;
- **Euro 180,00** (centottanta/00) per il servizio di **noleggior di n. 1 Tablet Windows** pari al canone mensile di Euro 6,00 moltiplicato per complessivi 30 mesi;
- **Euro 180,00** (centottanta/00) per il servizio di **noleggior di n. 1 Tablet Android** pari al canone mensile di Euro 6,00 moltiplicato per complessivi 30 mesi;
- **Euro 90,00** (novanta/00) per il servizio di **noleggior di n. 12 Modem** per un canone mensile di Euro 0,25 per ogni modem (per un totale di Euro 3,00 al mese) moltiplicato per complessivi 30 mesi;

sono fatti salvi eventuali ulteriori importi derivanti dal superamento dei limiti di ogni

pacchetto/abbonamento sopra indicato;


- dd)** l'importo di cui alla precedente lett. **cc)** è stato stimato in base alle tariffe offerte dalla Convenzione (Allegato 3) per i servizi di telefonia mobile Voce e Dati, per la fornitura di SIM e il noleggio di smartphone, tablet e modem, pari ad un importo mensile stimato di complessivi Euro 207,00 per la durata (originaria o prorogata) della Convenzione di 30 mesi;

ACCERTATA

- ee)** la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina;

RICHIAMATI

- ff)** l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 in ordine all'attribuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore economico individuato si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni contraenti;
- gg)** il D.M. 24/02/2000 con cui è stato affidato a Consip l'incarico - *ex multis* - di concludere le convenzioni direttamente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- hh)** l'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni sono stipulate da Consip S.p.A.;
- ii)** il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 20/05/2017;
- jj)** l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento*";
- kk)** art. 3, comma 1, lettera cccc) punto 1 del D.Lgs. 50/16 che include le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "*strumenti di acquisto*" che non richiedono l'apertura del confronto competitivo;
- ll)** l'art. 6 del *Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2*, approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il "Regolamento"), sul Responsabile Unico del Procedimento;
- mm)** l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso di adesione a Convenzioni;
- nn)** l'art. 21.1 del Regolamento medesimo che prevede che "*l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 avviene in via preferibile mediante adesione alle Convenzioni*



Consip, alle convenzioni regionali (NECA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999;

- oo) le FAQ dell'ANAC "riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati" (aggiornate al 20 gennaio 2017) relative agli *Adempimenti nei confronti dell'ANAC ai sensi della Legge n. 190/2012, Sezione C e, in particolare, la FAQ C10 con cui l'ANAC ha chiarito che in caso di adesione ad una convenzione CONSIP per utenze (ad esempio, "fonia da apparecchi fissi"), che definisce sostanzialmente un piano tariffario e non consente perciò di indicare preventivamente un preciso importo economico del contratto, determinabile solo a posteriori, in funzione dell'effettivo consumo, è ammissibile che tale importo non venga indicato, precisando che "Di solito, anche nei casi di adesioni ad un piano tariffario, sussistono dei parametri indicativi di partenza (per limitarsi all'esempio più immediato, su base storica) del rilievo economico del contratto stipulato. È tuttavia indubitabile che nella fattispecie descritta non esiste il dato numerico esatto che definisce l'importo di aggiudicazione, per come richiesto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e deve perciò ritenersi ammissibile la mancata indicazione del relativo parametro. Va comunque sottolineato che secondo le attuali specifiche tecniche non è possibile omettere il parametro 'importo di aggiudicazione', ma è possibile valorizzarlo a 0. [...]*";

VISTI

- pp) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- qq) l'atto del 12/02/2019 (Prot. AD-120219-00001) con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- rr) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti dell'11/02/2019;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire tramite il portale *www.acquistinretepa.it* alla **Convenzione "Telefonia Mobile 7"** - **Lotto unico** (Allegato 1), comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per la migrazione delle utenze alla Convenzione Telefonia Mobile 7 e per l'ottenimento dei seguenti servizi di telefonia mobile:
 - i. n. 26 Nano SIM per ricaricabile a pacchetto L20;
 - ii. n. 14 Micro SIM con abbonamento a consumo 20GB;
 - iii. n. 23 Smartphone (Telefono_Top_Android) Samsung A7 in noleggio;
 - iv. n. 1 Tablet_iOS Apple iPad (6th) 32GB in noleggio;
 - v. n. 1 Tablet_Windows Mediacom WinPad PLUS 4G in noleggio;



- vi. n. 1 Tablet_Android Mediacom StartPad MX10 HD (M-SP10MXHB) in noleggio;
- vii. n. 12 Modem Alcatel MW40 in noleggio;
- viii. Dual Billing ricaricabile;
2. di procedere con l'adesione alla **Convenzione** di cui al precedente punto 1, mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura nei confronti del Fornitore **TELECOM ITALIA S.P.A.** (P.IVA 00488410010) con sede legale e domiciliazione in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima **Convenzione** e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di stabilire una durata di 30 mesi di cui 18 mesi di durata contrattuale, oltre 12 mesi di eventuale proroga, corrispondenti alla durata originaria o prorogata della Convenzione di cui al precedente punto 1, oltre eventuale proroga tecnica per il tempo occorrente a perfezionare l'adesione alla successiva Convenzione per il medesimo servizio di telefonia mobile;
4. di stimare il corrispettivo spettante al **Fornitore** per le prestazioni di cui al precedente punto 1 nell'importo complessivo di Euro 6.210,00 (seimiladuecentodieci/00) sulla base del tariffario e della durata complessiva stimata della Convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori importi derivanti dal superamento dei limiti di ogni pacchetto/abbonamento sopra indicato e derivanti dall'eventuale proroga tecnica per il tempo occorrente a perfezionare l'adesione alla successiva Convenzione per il medesimo servizio di telefonia mobile;
5. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e di ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
6. di acquisire presso l'ANAC uno smartcig derivato dal CIG della Convenzione cui si aderisce (Convenzione CIG 6930022311) inserendo un valore pari a Euro 0,00 (zero/00) in quanto, come previsto nella FAQ ANAC C10 di cui alla precedente lett. oo), nella fattispecie (di adesione ad una Convenzione Consip per utenze relative alla fonia) nella fattispecie non è possibile identificare *ex ante* un dato numerico esatto che definisca l'importo di aggiudicazione;
7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.

Milano, 26 febbraio 2019

Allegati:

1. Convenzione;
2. Guida alla Convenzione_estratto;
3. Corrispettivi e tariffe;
4. Condizioni generali;
5. Allegato Terminali Radiomobili;




6. Modulo attivazione migrazione utenze abbonamento a consumo;
7. Modulo attivazione migrazione utenze su ricaricabile a pacchetti;
8. Dual Billing ricaricabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)




Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giacomo Melis)



Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)